



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

INNOVAZIONE E DIRITTO

RIVISTA DI

DIRITTO TRIBUTARIO E DELL'ECONOMIA

1

2016



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

Presidente Domenico Chindemi



INAUGURAZIONE
ANNO
GIUDIZIARIO
TRIBUTARIO

Assemblea plenaria

19 marzo 2016

Aula Magna del Palazzo di Giustizia

- MILANO -



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
- Milano -

Inaugurazione solenne
Anno Giudiziario Tributario 2016

Relazione del Presidente

CHINDEMI dott. Domenico

Milano, 19 MARZO 2016, Ore 10,30
AULA MAGNA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA



Un saluto alle autorità civili, militari, religiose e consolari oggi presenti, agli esponenti del mondo politico ed accademico, ai rappresentanti delle Istituzioni dello Stato e degli Enti locali, al rappresentante del C.P.G.T., di enti privati ed ordini professionali ed ai tanti cittadini contribuenti, professionisti e funzionari di tutte le amministrazioni finanziarie che quotidianamente svolgono il loro lavoro accanto ai magistrati tributari per rendere concreto ed attuale il diritto al giusto prelievo fiscale.

Il mio saluto va anche a tutti i magistrati tributari che nel 2015 e nei primi mesi del 2016 hanno lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età, o lo stanno per lasciare e un commosso ricordo a quelli che ci hanno lasciato.

§§§§§§§§§§

La situazione economica del Paese risente ancora degli effetti della grave crisi degli ultimi anni anche se sembra di vedere finalmente l'alba di un nuovo giorno.

Tale situazione ha un impatto sul tasso di evasione, sempre molto alto nel nostro Paese, occorrendo tuttavia operare una distinzione tra evasione "necessitata" ed evasione "congenita".

La prima è strettamente collegata alla crisi economica ed ha un supporto nello stato di bisogno in senso lato, con innumerevoli diverse sfaccettature, che induce il contribuente a soddisfare, con le scarse risorse economiche a disposizione, i bisogni primari, la famiglia, i figli, "trascurando" i doveri fiscali.

Mentre la seconda tipologia di evasione è quella tradizionale, sia pure anch'essa con comportamenti differenti, tipica, a volte, dei grossi gruppi societari o di imprenditori senza tanti scrupoli, finalizzata a sottrarre risorse allo Stato per fini di locupletazione personale.

Alla radice manca la cultura della necessità per lo Stato delle risorse economiche derivanti dalle "tasse" pagate dai cittadini, in termini di maggiori servizi e strutture di utilità generale, ritenendosi il pagamento delle imposte un obolo - da evitare o ridurre - a favore dello Stato, che, tuttavia, a sua volta, deve anche dimostrare ai cittadini-contribuenti di saper utilizzare al meglio le risorse in un rapporto di reciproca fiducia che oggi sembra mancare da entrambe le parti.

La recente produzione legislativa italiana attraversa un momento storico di incertezza, caratterizzato da una insufficiente qualità della legislazione, spesso gravemente carente (si pensi alla rilevante tematica del "ne bis in idem") o alquanto confusa, contraddittoria, di incerta interpretazione, soprattutto in campo fiscale; ecco perché, inevitabilmente, la giurisprudenza deborda dal proprio ruolo naturale volto all'applicazione

della legge dello Stato, per assumerne sempre più spesso uno tanto trainante dell'interpretazione del diritto, fino a sostituirsi alla legge che manca.

E “la crisi di qualità” della legislazione si manifesta sia con una vera e propria inflazione normativa sia con il difetto di generalità e astrattezza delle regole, causando gravi incertezze nella loro applicazione.

Va maggiormente, pertanto, sottolineato l'impegno dei magistrati tributari lombardi e la loro professionalità, nonostante un trattamento economico meramente simbolico, che consente di annoverare anche quest'anno la Giustizia tributaria della Lombardia tra le più produttive, nonostante la generale diminuzione dei loro organici e i ritardi nella urgente copertura dei posti lasciati vacanti.

Al fine di migliorare l'efficienza si è posta attenzione nella trattazione congiunta di ricorsi connessi oggettivamente e soggettivamente e di cause aventi lo stesso oggetto; trattasi di misure organizzative che agevolano il lavoro dei magistrati tributari, ne aumentano la produttività e contribuiscono a promuovere un'uniformità della giurisprudenza regionale, volta non al “conformismo giurisprudenziale”, ma alla valorizzazione della “certezza del diritto”.

Il vero “collo di bottiglia” è dato dalla lunghezza dei tempi del ricorso per Cassazione che vanifica, di fatto, la ragionevole durata dei giudizi di merito.

Considerato che un ricorso in Cassazione su tre ha natura tributaria e tenuto conto dell'insufficiente numero di magistrati della Sezione tributaria, peraltro afflitta da un alto indice di avvicendamento, non è ragionevolmente prospettabile una riduzione degli arretrati e dei tempi di definizione del ricorso per Cassazione, apparendo ormai ineludibile un intervento legislativo che razionalizzi il ricorso per Cassazione, limitandolo alla sola violazione di legge e al contempo preveda una “rottamazione” dei ricorsi, con incentivazione della conciliazione extragiudiziale.

**La mini riforma del contenzioso tributario
e l'auspicata riforma delle Commissioni Tributarie**

Dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la mini riforma del processo tributario (D.lgs. 24.9.2015 n. 156) che ha avuto il merito di riequilibrare le posizioni delle parti con la previsione della immediata esecutività delle sentenze anche non definitive per tutte le parti (tale innovazione entrerà in vigore il 1°.6.2016); altra positiva novità è l'estensione della mediazione a tutti i tributi, nei limiti di valore di 20.000 euro, che contribuirà a diminuire il numero di cause c.d. bagatellari ma che impegnano molto i giudici tributari. Altre novità hanno lo scopo di rendere il processo tributario più moderno ed efficace rispetto alla originaria formulazione (sono stati istituzionalizzati normativamente: la fase cautelare anche in appello ed in pendenza del ricorso per Cassazione; la conciliazione giudiziale anche in appello; i nuovi casi di sospensione del processo; l'impugnazione "per saltum" della sentenza di primo grado; la regolamentazione delle spese processuali etc.).

La maggiore complessità e rilievo delle cause tributarie, che peraltro concernono sempre più profili non solo nazionali ma anche eurounitari e internazionali, impone un giudice tributario professionale, dedito solo alla materia tributaria, rendendo inadeguato un giudice tributario part-time con altre specializzazioni nella magistratura ordinaria, amministrativa, contabile o in simbiosi con l'attività professionale (avvocati, commercialisti, etc.). Ciò perché non basta più dedicare alla giustizia tributaria soltanto quei ritagli di tempo che concede il proprio lavoro e, quindi, molto spesso essere impossibilitato ad un adeguato aggiornamento professionale e ad un approfondimento delle questioni sulle quali decidere; la professionalità non può essere lasciata alla civica abnegazione, allo spirito di servizio ed al sacrificio personale, a fronte di un trattamento

economico meramente simbolico.

Il valore economico del contenzioso tributario, la specificità delle questioni, anche di carattere internazionale, i rapporti tra normativa nazionale e unionale impongono, dunque, un giudice professionale a tempo pieno, evitando, anche, qualsiasi commistione tra lavoro privato e attività giudicante, in modo da escludere anche il solo sospetto di interessi professionali sottesi a possibili condotte corruttive (vedansi le gravi recenti notizie di cronaca, fortunatamente rare).

Una opportunità, a tal fine, potrebbe essere il transito nelle file della giustizia tributaria di professori universitari, assistenti, docenti e ricercatori in materia tributaria, che potrebbero assicurare fin da subito un elevato grado di professionalità, assicurando loro un trattamento economico consono alle funzioni da svolgere.

Tale riforma andrebbe coniugata con una efficiente riorganizzazione ordinamentale - rigorosamente separata dal M.E.F. - e razionale distribuzione sul territorio.

§§§§§§§§§§

Criticità della attuale normazione penale e tributaria.

Tramonto del principio del c.d. “doppio binario” e applicazione del nuovo principio del “ne bis in idem” tra sanzione penale e sanzione tributaria.

Il diritto comunitario impone allo Stato e, di riflesso alla magistratura, l'applicazione di principi che confliggono con gli orientamenti consolidati delle Nazioni e delle relative magistrature.

L'art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, sottoscritto il 22.11.1984, e rubricato "Diritto di non essere giudicato o punito due volte", recepito dall'art. 50 della Carta di Nizza (alla quale, con il trattato di Lisbona del 2007, è stato attribuito lo stesso valore dei trattati dell'U.E.), affermano il principio che nessuno può essere perseguito o

condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

Tali principi che originariamente si riferivano alla materia tributaria-penale (vds. art. 649 c.p.p.) sono stati interpretati dalla giurisprudenza della CEDU (vds. Grande Stevens contro Italia del 4.03.2014, Nikanen c. Finlandia del 20 maggio 2014 e Luky Dev contro Svezia del 27 novembre 2014) come riferibili a sanzioni comunque afflittive, anche di natura tributaria-amministrativa e preoccupa che la sentenza Nikanen c. Finlandia abbia ritenuta afflittiva una sovratassa di 1.700 euro, affermando il principio che la sovratassa in materia fiscale ha, in linea generale, natura afflittiva-penale (sent. Luky Dev c. Svezia, Janosevic c. Svezia, Gotkan c. Francia, Nikanen c. Finlandia).

Il trattamento sanzionatorio da applicare, pertanto, potrebbe dipendere dal tipo di procedimento che si conclude per primo. Oggi chi decide quale procedimento deve concludersi prima? Lo Stato o l'interessato? Si pensi alle possibilità di patteggiamento, accertamento con adesione, pagamento volontario dell'imposta. In altri termini c'è il rischio di lavorare a vuoto lasciando sostanzialmente al contribuente la scelta tra le due tipologie di sanzioni, consentendogli, quindi, di evitare quelle più gravose (tributarie: amministrative o, viceversa, penali).

L'art. 4 del protocollo 7 cit., non vieta la contemporanea apertura e svolgimento di procedimenti paralleli per lo stesso fatto, sanzionando soltanto la mancata interruzione degli altri nel momento in cui uno di essi è divenuto definitivo (sent, Luky Dev c. Svezia).

Analoghe considerazioni sono state fatte anche in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2015, senza che tuttavia, a distanza di un anno, il legislatore si sia attivato in alcun modo; la delega fiscale ha perso una buona occasione per individuare gli opportuni accorgimenti.

La Finlandia dopo qualche mese dalla sentenza CEDU Nikanen c. Finlandia ha adottato una legge in base alla quale le autorità amministrative possono decidere scegliendo, però, un'unica strada, se applicare una sovrattassa o rimettere gli atti alla polizia.

Il legislatore italiano, su una questione così rilevante, invece latita, consentendo, di fatto, all'interessato (contribuente ricorrente o imputato) di scegliere la sanzione più "conveniente" tra quella fiscale-amministrativa e l'altra fiscale-penale, mentre le autorità nazionali (magistratura ordinaria, agenzie fiscali, magistratura tributaria) sono costrette a un lavoro almeno doppio, inutile per quelle autorità che arrivano dopo in quanto la prima sanzione amministrativa o penale (o assoluzione penale), esclude l'applicabilità delle altre.

Il principio della obbligatorietà dell'azione penale e i termini di decadenza per azionare la pretesa tributaria costringono, di fatto, entrambe le autorità ad effettuare le opportune indagini e accertamenti ben sapendo che potrebbe, per una delle due, trattarsi di attività "inutile".

In concreto, se oggi iniziano contestualmente un giudizio tributario-penale ed uno tributario-amministrativo sostanzialmente per la medesima condotta, è certo fin da subito che uno solo di essi sarà efficace, la cui sanzione potrà essere effettivamente applicata nei confronti della parte, a fronte di un dispendio inutile di risorse per il processo che finirà per ultimo, la cui sanzione non potrà, invece, essere applicata.

Mai intervento del legislatore è apparso più urgente, eppure non si sente parlare neanche di disegni di legge al riguardo.

Si è in attesa della pronuncia della Consulta adita da diversi giudici nazionali in ordine alla compatibilità costituzionale ed a eventuali limiti del principio del ne bis in idem nell'ordinamento nazionale.

§§§§§§§§§§

Contraddittorio endoprocedimentale

In tale delicata materia vi sono stati orientamenti delle Sezioni Unite che dovrebbero aver messo un punto fermo sulla questione, evitando l'incertezza che aumenta il contenzioso.

Occorre distinguere il principio del contraddittorio:

- a) come espressione del diritto di difesa nel processo, declinato nel duplice senso di contrapposizione argomentativa alle tesi sostenute da parte avversa e di deduzione e partecipazione alla formazione della prova;
- b) come intervento del privato nel procedimento amministrativo, inteso invece come facoltà di introduzione di ulteriori elementi in fatto e diritto a completamento della fattispecie concreta sulla quale la P.A. è chiamata a provvedere in funzione dell'attuazione dell'interesse pubblico.

Nel processo tributario, la verifica del rispetto della procedura relativa al contraddittorio attiene alla ricostruzione dei fatti che sono alla base della pretesa fiscale, con la conseguenza che, se la questione non è stata proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, opera la preclusione di cui all'art. 57 d.lgs. 11.12.1992, n. 546, ed il giudice non può rilevare di ufficio l'eventuale omissione.

La Corte di Giustizia (sentenze 18.12.2008 C-349/07 – Sopropè; 3.7.2014 C-129 e C-130/13 Kamino International) ha ripetutamente affermato che, con riferimento al contraddittorio endoprocedimentale, il diritto al contraddittorio comporta che ogni individuo debba essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo; postula quindi la necessità che il contribuente sia messo al corrente delle contestazioni che l'amministrazione finanziaria intenda muovergli, per manifestare utilmente il proprio punto di vista.

Ne consegue che non dovrebbero esistere controlli di "serie A", per i quali spetta la possibilità di conferire con l'ufficio prima dell'atto, e di "serie B"

che precludono al diritto preventivo.

In caso di verifiche fiscali presso il contribuente, le Sezioni unite (sentenza 18184/2013) hanno ritenuto che la violazione del termine di 60 giorni, previsto dallo Statuto per la presentazione di memorie dopo il termine del controllo, comporti l'illegittimità dell'atto in quanto fa venir meno il fondamentale diritto al contraddittorio

Alcuni contrasti interpretativi riguardano, invece, i controlli cosiddetti "a tavolino", svolti direttamente nell'ufficio degli accertatori, per i quali normalmente il contribuente scopre della pretesa solo con la notifica del provvedimento finale (ad esempio medie di settore, indagini bancarie, presunzioni fondate su dati reperiti nelle banche dati, eccetera).

Sempre secondo le Sezioni unite (sentenza 19667/2014), ogni volta che viene adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente, l'amministrazione è tenuta ad attivare, a pena di invalidità dell'atto, il contraddittorio preventivo, indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma

Con l'ordinanza 527/2015 la Cassazione ha rimesso nuovamente alle Sezioni unite la decisione sulla spettanza del diritto e anche sull'obbligatorietà di redazione di un verbale conclusivo della fase istruttoria per gli accertamenti "a tavolino".

L'ultima giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (Cass., S.U., 9 dicembre 2015. n. 24823) afferma, invece, che non esiste una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale distinguendo tra tributi armonizzati e non armonizzati.

In tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché il contribuente

assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto (Cass., S.U., 9 dicembre 2015. n. 24823).

A differenza del diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.

Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito.

Viene specificato dalle SS.UU che è necessario il contraddittorio nel caso di:

- verifiche presso il contribuente;
- accertamenti standardizzati (parametri e studi di settore che non costituiscono prove ed è lo stesso sistema che ritiene necessario il contraddittorio);
- liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione;
- controllo formale della dichiarazione in base alle imposte dirette;
- accertamento sintetico;
- recupero a tassazione di deduzione di costi relativi ad operazioni intercorse con paesi black list;

- abuso del diritto;
- materia doganale.

Il principio del contraddittorio corrisponde a un diritto fondamentale, addirittura di solenne riconoscimento eurounionale.

Sarebbe sufficiente che la Corte Costituzionale, adita dalla CTR Toscana, (che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 comma 7 della L. 212/2000, nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto a ricevere il verbale e a formulare preventive osservazioni solo nel caso di accessi presso il luogo ove si svolge l'attività del medesimo) affermi il principio della necessità del contraddittorio ma ritenga che al contribuente, per ottenere l'annullamento, non basti allegare l'omesso contraddittorio, come vizio formale, ma debba allegare una violazione effettiva e sostanziale del suo diritto di difesa, dimostrando che se il contraddittorio fosse stato attuato, sarebbero stati introdotti ulteriori potenziali temi di istruttoria.

In questo modo si salverebbero, contemporaneamente, sia l'esigenza di tutelare i diritti del contribuente, sia quella di evitare impugnazioni pretestuose e dilatorie, coniugando diritto di difesa e efficienza dell'accertamento tributario.

§§§§§§§§§§

Abuso del diritto

Va segnata con favore la codificazione normativa dell'abuso del diritto che consente di evitare le incertezze interpretative del passato avendo l'art. 1 d.lgs. 5.8.2015, n. 128 codificato l'abuso del diritto come figura residuale di illecito, nella quale è assorbita l'elusione.

Tra le novità, il divieto di rilevare d'ufficio l'abuso e la sua non perseguibilità penale anche se non vi è nessun riferimento nella legge delega al riguardo.

Presupposto dell'abuso è il rispetto formale delle norme fiscali, mentre ne sono elementi costitutivi le operazioni prive di sostanza economica e la realizzazione di un indebito vantaggio fiscale sulla base della stessa definizione normativa che li specifica entrambi.

La collocazione sistematica della norma, dopo l'art. 10 dello Statuto, che regola la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente ed amministrazione, ha il pregio di evidenziare che l'abuso del diritto è un istituto di carattere generale applicabile a tutti i tributi.

La riforma è stata preceduta di pochi giorni dalla sentenza 7.7.2015, n. 132, della Corte Costituzionale che ne ha anticipato gli effetti nella parte in cui la stessa prevede - ora espressamente - che l'avviso di accertamento dell'abuso deve essere preceduto a pena di nullità dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti (c.d. contraddittorio endoprocedimentale).

Il legislatore chiarisce (art. 10 bis, co. 2, citato statuto) che l'accertamento dell'abuso deve avvenire mediante notifica di un apposito atto (c.d. accertamento parziale), specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione a tutti gli elementi sui quali si regge la contestazione dell'abuso: condotta abusiva, norme e principi elusi, indebiti vantaggi fiscali e insufficienza dei chiarimenti forniti dal contribuente (art. 10 bis, co. 5-8).

Ha come effetto il disconoscimento dei vantaggi indebiti realizzati e l'obbligo di pagare i giusti tributi dovuti (art. 10 bis, co. 1, seconda alinea).

Quindi, l'elusione fiscale, la fattispecie più spesso contestata ai grandi gruppi, non potrà avere rilevanza penale e, in aggiunta, vi è la «previsione dell'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza dell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento»; quindi Fiamme Gialle e Agenzia dovranno tenere segretate le identità di chi è accusato d'evasione e elusione.

Si deve escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione

è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali e stabilire, nello stesso tempo, che sono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e consistono in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente (art. 6 b, n. 2). A pena di nullità, nella motivazione dell'accertamento fiscale dovrà risultare una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva.

Gli atti impositivi con i quali sia stato contestato un comportamento elusivo o un abuso del diritto, sono nulli:

- a) se non è stato attivato il contraddittorio preventivo;
- b) se l'atto stesso non sia specificamente motivato in ordine ai chiarimenti forniti dal contribuente;
- c) se l'atto sia stato notificato prima del decorso del termine di 60 giorni dalla richiesta di chiarimenti (art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973) o dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione, nel caso di accesso (art. 12, co. 7, l. n. 212/2000).

La novella ha introdotto una norma generale, di chiusura del sistema, intesa a contrastare ogni forma di indebito risparmio fiscale innominato, che non ricada nell'orbita della violazione di specifiche disposizioni tributarie (art. 10 bis, co. 12). Il divieto dell'abuso, anche dopo la sua codificazione, deriva dai principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, in forza dei quali «il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale». Il co. 5 prevede altresì che le disposizioni dell'art. 10 bis «si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo».

I rapporti dell'abuso con gli illeciti codificati sono definiti dai commi 12 e 13 dell'art. 10 bis, secondo il principio di esclusione e di specialità.

In materia di illecito fiscale il principio di specialità è sancito dall'art. 19 d.lgs. 10.3.2000, n. 74, in forza del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione che prevede una sanzione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

Gli ispettori non potranno denunciare il contribuente ai sensi degli artt. 331 o 347 del c.p.p., ancorché venga contestata, ad esempio, una maggiore imposta in misura superiore alle soglie previste dagli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs n. 74/2000.

Se il fatto configura, invece, evasione (cioè vengono violate leggi tributarie) non potrà essere contestato anche l'abuso del diritto, in quanto la contestazione della figura residuale dell'abuso implica che non sia ipotizzabile nessun illecito tributario e quindi che non sia applicabile nessuna delle sanzioni previste per tali illeciti.

Gli uffici non possono più invocare il principio generale - non scritto - antiabuso senza precise linee guida; principio antiabuso individuato nel:

- principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.);
- accompagnato dal principio generale della buona fede e dell'affidamento;
- prevalenza della sostanza sulla forma.

La relativa disciplina è sostanzialmente mutuata dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare per la definizione dell'abuso, per l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale e per la distribuzione dell'onere della prova.

La codificazione normativa dell'abuso del diritto prevede «l'uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta», anche se si

tratta di una condotta «non in contrasto con alcuna specifica disposizione».

Dovrà essere garantita la libertà di scelta tra diverse operazioni caratterizzate da un diverso carico fiscale. L'abuso si riscontrerà soltanto quando lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali sia la «causa prevalente dell'operazione», mentre dovrà essere esclusa la configurabilità dell'abuso se l'operazione è giustificata da «ragioni extrafiscali non marginali».

Se però il vantaggio fiscale deriva dalla realizzazione di un illecito tipizzato, non si può parlare di abuso, ma deve trovare applicazione la disciplina specifica dell'illecito.

L'abuso si dissolve in presenza della violazione formale di una norma o del legittimo esercizio del diritto.

Il nuovo principio dell'abuso di diritto (che dovrebbe assorbire anche il concetto di elusione e valere per ogni tributo) prevede:

- obbligo del contraddittorio (art. 6 lett. g);
- applicabilità delle sanzioni nei casi di elusione e di abuso di diritto; in caso di ricorso, le sanzioni e gli interessi sono riscuotibili dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale (quindi sono dovute, ma la CTP le può annullare).

Sorgono dubbi sulla applicabilità delle sanzioni all'elusione sia per la compatibilità eurounionale di sanzioni connesse all'abuso del diritto, sia per la mancata previsione di specifiche sanzioni, in quanto il principio di legalità impone che ciascun illecito sia corredato di apposita sanzione e non è possibile effettuare trapianti da un illecito ad un altro.

Il co. 13 dell'art. 10 bis stabilisce che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali-tributarie, ma per esse resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

Non essendo ipotizzabile nessun illecito tributario non è applicabile nessuna delle sanzioni previste per tali illeciti.

Resta da verificare se possano trovare applicazione le sanzioni per infedeltà della dichiarazione.

Occorre anche verificare se sia compatibile con i principi eurolunionali la comminatoria di sanzioni per l'elusione fiscale alla luce del principio enunciato dalla Corte di Giustizia U.E. nella sentenza Halifax del 21/02/2006 (cfr. par. 93), in base al quale "la constatazione di un comportamento abusivo non deve condurre ad una sanzione, per la quale sarebbe necessario un fondamento normativo chiaro e univoco bensì e semplicemente a un obbligo di rimborso di parte o di tutte le indebite detrazioni iva assolta a monte", fondamento che, tuttavia, nel caso dell'abuso del diritto, deriva dalla relativa normativa e non più in via ermeneutica.

In ogni caso il legislatore dovrebbe stabilire specificamente tipo ed entità della sanzione da applicare in caso di abuso.

Stante l'incertezza sulla applicabilità delle sanzioni ci si deve attendere un incremento delle pratiche elusive: quando l'unico rischio che corre il contribuente nel tentativo di realizzare un indebito vantaggio fiscale è quello di perdere il vantaggio stesso e diventerebbe anche inutile la pratica dell'interpello, che ha un senso soltanto per evitare il rischio di sanzioni, altrimenti si trasforma in uno strumento per "aprire gli occhi" all'amministrazione finanziaria.

Suscita dubbi di incostituzionalità la retroattività della nuova disciplina che può trovare applicazione soltanto in *bonam partem*, ad esempio in relazione alla "depenalizzazione" dell'elusione codificata, ma non anche in *malam partem*, non consentita dai limiti della legge delega.

Posto che la riforma ha escluso che l'abuso possa essere perseguito penalmente, ne deriva che in forza dell'art. 3, co. 2, c.p. coloro che siano stati incriminati per un reato tributario realizzato mediante operazioni abusive o elusive (praticamente per una delle fattispecie tipizzate di cui al

co. 3 dell'art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973) non possono più essere puniti «e se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali» (c.d. favor rei).

Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.Lgs n. 128/2015, la nuova disciplina anti abuso, una volta entrata in vigore, si rende applicabile anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia, salvi i casi in cui sia stato notificato il relativo atto impositivo entro il 30 settembre 2015.

La disposizione sembrerebbe cozzare con il principio di legalità sancito dall'art. 3 del D.Lgs n. 472/1997, in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della sua commissione. A carico dell'A.F. l'onere di dimostrare «il disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la loro non conformità ad una normale logica di mercato».

Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

Quindi il contribuente può legittimamente scegliere di aderire al c.d. regime dei minimi, se lo ritiene conveniente, così come può liberamente scegliere di dare luogo alla estinzione di una società mediante fusione invece che mediante liquidazione.

§§§§§§§§§§

Efficienza della giustizia tributaria lombarda

Anche quest'anno la giustizia tributaria lombarda è da annoverare tra le più virtuose del Paese in termini di produttività e, mi si consenta di aggiungere, di professionalità, dovendosi valutare anche la complessità del contenzioso lombardo: presso le nostre Commissioni tributarie spesso si decidono questioni non ancora affrontate neanche dalla Corte di Cassazione

quali ad esempio, la tassazione dei trust, voluntary disclosure, transfer pricing, lista Falciani, imposta sulle scommesse, rent to buy, etc..

RICORSI PENDENTI

Quasi tutte le commissioni hanno ridotto l'arretrato complessivo passando da n. 28.129 ricorsi pendenti alla fine del 2014 a n. 27.361 a fine 2015, decidendo n. 25.933 ricorsi a fronte di una sopravvenienza di n. 25.165 (dato complessivo regionale).

Quest'anno la CTR non ha fornito il consueto apporto a causa della cessazione, per decisione del CPGT, delle applicazioni di n. 28 giudici tributari applicati, delle assenze per malattie, anche gravi, di diversi giudici, della cessazione per limiti di età, dimissioni, solo parzialmente compensata dai nuovi arrivi di cui 2 hanno rinunciato all'incarico.

<i>Pervenuti Definiti Pendenti</i>	Pendenti al 31/12/2014	Pervenuti 2015	Decisi 2015	Pendenti al 31/12/2015
Ctp Bergamo	1.031	1.082	1.297	816
Ctp Brescia	741	1.511	1.222	1.030
Ctp Como	434	835	653	616
Ctp Cremona	399	403	459	343
Ctp Lecco	312	503	509	306
Ctp Lodi	237	239	278	198
Ctp Mantova	378	482	596	264
Ctp Milano	16.660	9.482	12.759	13.383
Ctp Pavia	511	754	859	406
Ctp Sondrio	226	268	217	277
Ctp Varese	651	997	938	710
Ctr Milano	6.549	8.609	6.146	9.012
CT Lombardia	28.129	25.165	25.933	27.361

I ricorsi pendenti al 31/12/2015 presso la CTR Lombardia sono 9.012, pari al 6,26% su base nazionale, al 7 posto (dopo Sicilia - 32.441, Puglia - 17.251, Calabria - 15.436, Campania - 14.046, Lazio - 11.151, Emilia Romagna - 10.994). Da segnalare tra le Regioni con numero minimo di ricorsi pendenti la Valle d'Aosta (n. 34), e Trento (n. 251).

In ambito regionale i ricorsi pendenti al 31/12/2015 presso le Cc.Tt.Pp. sono 18.349, pari al 4,74% del dato nazionale.

Ricorsi pendenti		2015	
CONFRONTO ITALIA E VARIAZIONE 2014		n.	% Italia
<i>Ctp Lombardia</i>		18.349	4,74%
<i>Ctp Italia</i>		387.047	
<i>Ctr Lombardia</i>		9.012	6,26%
<i>Ctr Italia</i>		143.864	
CT Lombardia		27.361	5,15%
CT Italia		530.911	
			-14,97
			-12,83
			+37,61
			+11,07
			-2,73%
			-7,22%

RICORSI PERVENUTI

Gli appelli pervenuti presso la CTR Lombardia nel 2015 sono stati 8.609 a fronte dei 7.070 del 2014 con un incremento del 21,75% a fronte del valore nazionale del 13,75% e medio dell' 8,77%.

Aumenta, quindi, la litigiosità tributaria in grado di appello in Lombardia (quarto posto dopo Marche, Liguria e Calabria). Tuttavia va segnalata la presentazione di molti appelli seriali in tema di tasse auto da parte della Regione Lombardia che ha elevato il numero dei ricorsi pervenuti.

Ricorsi pervenuti		2015	
CONFRONTO ITALIA E VARIAZIONE 2014		n.	% Italia
<i>Ctp Lombardia</i>		16.556	8,79%
<i>Ctp Italia</i>		188.316	
<i>Ctr Lombardia</i>		8.609	12,55%
<i>Ctr Italia</i>		68.616	
CT Lombardia		25.165	9,79%
CT Italia		256.932	
			-8,22%
			+3,28%
			+21,75%
			+13,75%
			+0,22%
			+5,88%

In ambito regionale i ricorsi pervenuti sono 16.556, pari all'8,79% su base nazionale, con un decremento del -8,22% a fronte di un incremento su base nazionale del 3,28%.

I tributi locali (n. 2.637 ricorsi) rappresentano il 15,93%, quelli erariali (n. 13.919 ricorsi) l'84,07%, discostandosi rispetto al valore nazionale, rispettivamente pari a circa il 34% e 66%.

Relativamente alla CTR i tributi locali (n. 1.152 - di cui n. 608 della Regione Lombardia si riferiscono a tasse auto) rappresentano il 13,38%, quelli erariali (n. 7.457) l' 86,62%.

Ricorsi pervenuti**2015**

ANALISI PER TIPOLOGIA DI TRIBUTO

	Tributi erariali		Tributi locali		Totale
<i>Ctp Lombardia</i>	13.919	84,07%	2.637	15,93%	16.556
<i>Ctp Italia</i>	124.453	66,09%	63.860	33,91%	188.316
<i>Ctr Lombardia</i>	7.457	86,62%	1.152	13,38%	8.609
<i>Ctr Italia</i>	54.752	79,79%	13.863	20,20%	68.616

RICORSI DECISI

La CTR Lombardia, nonostante la riduzione delle sezioni, per raggiunti limiti di età, pensionamenti ed altre cause, e la mancanza, sulla base del cd. decreto Visco, di 35 giudici in organico (che ci si augura il Consiglio di Presidenza possa coprire in tempi brevi) si colloca al terzo posto per ricorsi decisi (dopo Campania e Lazio), con una percentuale del 11,33% su base nazionale

In ambito regionale i ricorsi definiti sono stati 19.787, pari al 8,11% su base nazionale, con un decremento del -10,49%, rispetto al 2014.

Ricorsi definiti	2015		
	n.	% Italia	Variazione 2014
<i>Ctp Lombardia</i>	19.787	8,11%	-10,49
<i>Ctp Italia</i>	243.994		-1,44%
<i>Ctr Lombardia</i>	6.146	11,32%	-25,69
<i>Ctr Italia</i>	54.283		-0,05
CT Lombardia	25.933	8,69%	-14,63
CT Italia	298.277		-1,19%

In numero leggermente maggiore sono gli appelli proposti dall'Ufficio (n. 4.530), rispetto a quelli proposti dal contribuente (n. 4.079).

La CTP di Milano vanta un'ottima performance con 12.759 ricorsi decisi a fronte di n. 9.482 pervenuti con un abbattimento delle pendenze del 19,67%.

Le pendenze sono state ridotte anche presso le CTP Mantova (-30,16%), CTP Bergamo (-20,85%), CTP Lodi (-16,46%), CTP Cremona (-14,04%), CTP Pavia (-20,55%), CTP Lecco (-1,92%).

Sono invece aumentate le pendenze oltre che presso la CTR Milano (37,61%), presso la CTP Como (41,94%), CTP Brescia (39,00%), CTP Sondrio (22,57%), CTP Varese (9,06%).

Nella Regione Lombardia su 25.165 ricorsi pervenuti ne sono stati decisi 25.933 con un decremento dell'arretrato generale del -2,73%.

Il numero di ricorsi definiti relativi ai Tributi locali nella CTP è di 3.240, pari al 16,37%, per i tributi erariali è di 16.547, pari al 83,63%, discostandosi dal dato nazionale, rispettivamente 36,71% e 63,29%.

Il numero di ricorsi definiti relativi ai Tributi locali nella CTR è di 586, pari al 9,53%, per i tributi erariali è di 5.560, pari al 90,47%, mentre il dato nazionale è rispettivamente 18,06% e 81,94%.

Ricorsi definiti

2015

ANALISI PER TIPOLOGIA DI TRIBUTO

	Tributi erariali		Tributi locali		Totale
<i>Ctp Lombardia</i>	16.547	83,63%	3.240	16,73%	19.787
<i>Ctp Italia</i>	154.428	63,29%	89.566	36,71%	243.994
<i>Ctr Lombardia</i>	5.560	90,47%	586	9,53%	6.146
<i>Ctr Italia</i>	44.477	81,94%	9.804	18,06%	54.283

Il rapporto percentuale di vittoria in grado di appello tra Amministrazione finanziaria lato sensu e Contribuente è sostanzialmente paritario (2.449-43,41% per il fisco, 2.544-45,10% per il contribuente e 642-11,38% per reciproca soccombenza), mentre sono diverse le percentuali di vittoria riferite ai singoli uffici impositori. Le ottemperanze sono 6, pari allo 0,11% dei ricorsi.

Appelli definiti

2015

ESITO DI MERITO

PER UFFICIO IMPOSITORE

	Favorevole al contribuente		Favorevole all'ufficio		Giudizio intermedio		Totale
	n.	%	n.	%	n.	%	n.
<i>Altri Uffici</i>	32	39,02%	48	58,54%	2	2,44%	82
<i>Comune</i>	87	35,08%	138	55,65%	23	9,27%	248
<i>Agenzia Dogane e Monopoli</i>	61	51,69%	45	38,14%	12	10,17%	118
<i>Agenzia delle Entrate</i>	2.189	46,70%	1.917	40,90%	575	12,27%	4.687
<i>Equitalia</i>	67	33,50%	111	55,50%	22	11,00%	200
<i>Provincia</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
<i>Regione</i>	77	37,93%	126	62,07%	0	0,00%	203
<i>Agenzia del Territorio</i>	30	30,00%	62	62,00%	8	8,00%	100
<i>Commissioni Tributarie</i>	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	1
<i>Camera di Commercio</i>	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%	2
<i>Ctr Lombardia</i>	2.544	45,10%	2.449	43,41%	642	11,38%	5.641

La Regione risulta vincitrice in tre cause su quattro (62,07% a favore della Regione e 37,93% a favore del contribuente), così quasi come l’Agenzia del Territorio (62% a favore dell’Agenzia, 30% a favore del contribuente e 8% per reciproca soccombenza), dato in controtendenza rispetto al dato nazionale che vede soccombente l’Ufficio col 66,30%.

Anche i Comuni vincono in misura notevolmente maggiore rispetto ai contribuenti (55,65% di impugnazioni accolte, rispetto al 35,08% favorevole al contribuente ed il 9,27% di reciproca soccombenza) mentre Equitalia che vince quasi due cause su tre (55,50% favorevoli a Equitalia, 33,50% favorevoli al contribuente e 11% per reciproca soccombenza).

Per l’Agenzia delle Entrate, invece, i numeri sono leggermente contrari (46,70% a favore del contribuente, 40,90% a favore dell’Agenzia e 12,27% per reciproca soccombenza), mentre, infine, per i Monopoli e Dogane risultano (51,69 % favorevoli al contribuente e 38,14% favorevoli all’Ufficio, reciproca soccombenza 10,17%) in controtendenza sul dato nazionale che vede vittoriosi i Monopoli e Dogane con una percentuale del 58,15%.

Con riferimento alle istanze di sospensione dell’atto vi è un sostanziale equilibrio tra istanze accolte e respinte, pur con notevoli diversità tra le varie commissioni rilevando una percentuale di accoglimento massima per Lecco (70,85%), Pavia (69,04%) e minima per Lodi (33,04%), Mantova (33,16%) e Varese (37,41%).

La CTP Milano vanta il 61,68% di accoglimento che corrisponde al 78,09% in termini di valore.

Relativamente alle istanze di sospensione in appello la percentuale della CTR è così ripartita (36,35% accolte, 63,65% respinte).

<i>Istanze di sospensione</i>	Richieste pervenute	Richieste decise				
		accolte		respinte		totale
Ctp Bergamo	494	346	63,02%	203	36,98%	549
Ctp Brescia	659	306	50,41%	301	49,59%	607
Ctp Como	448	206	54,07%	175	45,93%	381
Ctp Cremona	196	79	39,90%	119	60,10%	198
Ctp Lecco	310	209	70,85%	86	29,15%	295
Ctp Lodi	138	38	33,04%	77	66,96%	115
Ctp Mantova	221	64	33,16%	129	66,84%	193
Ctp Milano	5.023	2.274	61,68%	1.413	38,32%	3.687
Ctp Pavia	416	272	69,04%	122	30,96%	394
Ctp Sondrio	125	85	62,04%	52	37,96%	137
Ctp Varese	443	153	37,41%	256	62,59%	409
Ctr Milano	1.098	209	36,35%	366	63,65%	575
CT Lombardia	9.571	4.241	56,25%	3.299	43,75%	7.540

VALORE DELLE CONTROVERSIE

Il valore economico delle controversie pervenute nelle Commissioni Provinciali Lombarde nel 2015 è pari a € 6.101.947.687,14, nella Commissione Regionale è di € 3.402.276.860,22, pari ad un valore complessivo regionale di € 9.504.224.547,36 che rappresenta il 28% circa del valore di lite nazionale.

Tra le CTP il maggior valore delle controversie è della CTP Milano con € 4.895.107.897,79 su 9.482 ricorsi pervenuti.

La maggiore percentuale sia per la CTP che per la CTR, si registra, con riferimento alle fasce di valore, nei ricorsi da 10 milioni a 40 milioni di euro con, rispettivamente il 39,23% e 36,36% rispetto al dato nazionale.

<i>Ricorsi pervenuti</i>	2015	
	n.	€
<i>Ctp Lombardia</i>	16.556	6.101.947.687,14
<i>Ctr Lombardia</i>	8.609	3.402.276.860,22
CT Lombardia	25.165	9.504.224.547,36

In relazione ai ricorsi decisi, il relativo valore, riferito alle CTP lombarde è di € 6.510.478.114,29, di cui favorevoli al contribuente per € 2.138.566.911,79 e favorevole all'Ufficio per € 2.613.828.963,78.

Il valore delle cause conciliate è pari a € 350.224.603,57, delle cause condonate è di € 960.396.890,29.

Relativamente alla CTR il valore degli appelli decisi è di € 3.866.190.559,95, di cui favorevoli al contribuente per € 1.133.439.309,92 e favorevoli all'Ufficio per € 1.531.377.259,14.

Il valore delle cause condonate o conciliate è di € 657.519.593,64.

Il totale del valore dei ricorsi definiti in Lombardia è di € 10.376.668.674,24, pari a circa il 30% del valore nazionale.

Anche in tal caso la maggiore percentuale sia per la CTP che per la CTR, con riferimento alle fasce di valore, si registra nei ricorsi da 10 milioni a 40 milioni di euro con, rispettivamente il 32,03% e 36,84% rispetto al dato nazionale e ancor più nella fascia di valore oltre i 40 milioni di euro dove rappresentano il 39,47% e il 44,44%.

Ricorsi definiti VALORE DELLA CONTROVERSIA	2015	
	n.	€
<i>Ctp Lombardia</i>	19.787	6.510.478.114,29
<i>Ctr Lombardia</i>	6.146	3.866.190.559,95
CT Lombardia	25.933	10.376.668.674,24

RICORSI PER CASSAZIONE

La Lombardia vanta il più alto numero di ricorsi per Cassazione (1.976) con una percentuale del 17,5% del totale nazionale, con un valore economico di € 2.059.377.757 a fronte del totale nazionale di € 7.680.834.777, con una percentuale quindi del 26,8% del valore complessivo di tutte le controversie pendenti presso la Corte di Cassazione, la più alta tra le Commissioni regionali.

Ricorsi da CT Regionali CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	2015				
	dato numerico		con dato relativo al valore economico		
<i>Ctr Lombardia</i>	1.976	17,5%	1.867	€ 2.059.377.757	26,8%
CTR Italia	11.317		10.615	€ 7.680.834.777	

Fonte: Corte suprema di Cassazione - Ufficio di statistica

Seguono Lazio 1.800 (15,9% - valore € 1.676.737.206 pari al 21,8%) e Campania 1.750 (15,5% - valore € 1.180.878.257 pari al 15,4%).

Oltre il 45% dei ricorsi pendenti davanti alla Suprema Corte hanno natura tributaria, con un allungamento dei tempi di definizione di oltre 5 anni non in linea con la ragionevole durata del processo.

VALUTAZIONE DI SINTESI

Va sottolineato l'impegno dei magistrati tributari lombardi e la loro professionalità, nonostante un trattamento economico meramente simbolico che consentono di annoverare anche quest'anno la Giustizia tributaria della Lombardia tra le più produttive, nonostante la generale diminuzione dei magistrati tributari e i ritardi nella copertura dei posti.

Al fine di migliorare l'efficienza si è posta attenzione nella trattazione congiunta di ricorsi connessi oggettivamente e soggettivamente e di cause aventi lo stesso oggetto etc.; trattasi di misure organizzative che agevolano il lavoro dei magistrati tributari, ne aumentano la produttività e contribuiscono a promuovere un'uniformità della giurisprudenza regionale, volta non al "conformismo giurisprudenziale", ma alla valorizzazione della "certezza del diritto".

Il vero "collo di bottiglia" è dato dalla lunghezza dei tempi del ricorso per Cassazione che vanifica, di fatto, la ragionevole durata dei giudizi di merito.

Considerando che un ricorso su tre ha natura tributaria e valutando l'insufficiente numero di magistrati della Sezione tributaria, con alto indice di avvicendamento, non sono ragionevolmente prospettabili una riduzione degli arretrati e dei tempi di definizione del ricorso per Cassazione, apparendo necessario un intervento legislativo che razionalizzi il ricorso per cassazione, limitandolo alla sola violazione di legge e al contempo preveda una rottamazione dei ricorsi, con incentivazione della conciliazione extragiudiziale.

§§§§§§§§§§

Riorganizzazione dell'Ufficio del Massimario

Va segnalata l'importanza dell'Ufficio del Massimario, che è legislativamente previsto presso ciascuna Commissione tributaria regionale.

Con decreto presidenziale n°16/2014, prot. 2562 del 13 ottobre 2014, è stata profondamente rinnovata l'organizzazione del Massimario lombardo, in particolare con l'inserimento organico delle Università che hanno contribuito ad accrescere il già alto livello qualitativo delle massime e l'accuratezza nella selezione delle sentenze, atteso che la conoscenza della giurisprudenza tributaria di merito ha recentemente assunto un rilievo anche extragiudiziario, di "precontenzioso deflattivo" come nella mediazione delle controversie di minore entità, ove la conoscenza degli indirizzi interpretativi delle Commissioni tributarie del proprio distretto, può essere risolutiva per il contribuente nel decidere se adire le vie giudiziarie o meno.

Un sentito ringraziamento per il prezioso contributo al riguardo va al Presidente del massimario dott. Massimo Scuffi ed al Coordinatore dott. Salvatore Labruna, che hanno saputo garantire il continuo e rinnovato successo dell'iniziativa; un ringraziamento particolare va al prof. Francesco Tesauro per la consulenza scientifica prestata.

È previsto un apposito intervento in merito e mi limito quindi a ringraziare tutti coloro (accademici, magistrati, avvocati, dottori commercialisti, direttori amministrativi e funzionari) che con entusiasmo e, al contempo, spirito di sacrificio hanno contribuito alla realizzazione del Massimario della regione Lombardia, anche quest'anno edito dalla Libreria dello Stato con i tipi dell'IPZS.

Corre, infine, l'obbligo di rappresentare la necessità di incentivi, sia di carattere economico (da parte del legislatore), sia ai fini della valutazione di professionalità (da parte del CPGT), per la partecipazione dei magistrati

tributari a tale Ufficio (anche disponendo all'occorrenza un'adeguata esenzione dalle udienze) in quanto l'attuale gratuità dell'incarico e l'assoluta mancanza di incentivi non garantisce il buon funzionamento di tale ufficio.

§§§§§§§§§§

Carta dei Servizi

Analoga segnalazione è doverosa anche per la Carta dei Servizi, la cui edizione 2016 vi è stata distribuita stamane. Aggiornata annualmente da funzionari (Stefania Amoia e Mauro Gliatta) coordinati e diretti dall'allora dirigente dott. Salvatore Labruna, fornisce un esauriente quadro sinottico di tutti i servizi resi dalle segreterie giudiziarie tributarie lombarde. Ringrazio, perciò, tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'iniziativa ed invito il cittadino-contribuente lombardo ad attingere a piene mani alle tante informazioni fornite dalla Carta, da qualche anno entrata nella consuetudine fiscale di questo distretto regionale.

§§§§§§§§§§

Proposta D.G.T. e D.A.G.:

trasferimento delle Cc.Tt. di Milano in estrema periferia

Pubblica attenzione merita, come già rilevato in occasione delle precedente cerimonia inaugurale, la insistente proposta della Direzione della Giustizia Tributaria e del Dipartimento A.G. del Ministero di trasferire la sede della Giustizia tributaria milanese nella estrema periferia di Milano, in una zona - non servita da metropolitana e non facilmente raggiungibile da altri mezzi pubblici - che procurerebbe notevoli disagi sia alle parti processuali (contribuenti, difensori, funzionari della Amministrazione finanziaria e degli Enti locali) sia ai magistrati tributari (in prevalenza giudici ordinari, avvocati, commercialisti e professori universitari) i quali impiegherebbero ore per raggiungere la sede proposta dalla D.G.T. e ritornare in giornata al Palazzo di Giustizia, loro abituale sede lavorativa; ciò induce a temere

dimissioni di molti magistrati tributari (il cui compenso è loro riconosciuto in misura meramente simbolica), soprattutto di quelli più impegnati nelle proprie attività, con conseguente diminuzione della qualità professionale complessiva ed aggravamento della già notevole carenza di organico del corpo giudicante, il quale attualmente riesce a far fronte all'attività giudiziaria tributaria milanese con applicazioni di magistrati provenienti da altri distretti.

Non si vuol ignorare il motivo dichiarato (economicità del canone locativo, peraltro già dimostrato essere inesistente rispetto alle altre buone offerte, inopinatamente scartate) di tale spostamento in estrema periferia - che non è stato però mai sollevato per le altre giurisdizioni milanesi (ordinaria, amministrativa e contabile) giustamente lasciate nel centro storico di Milano per essere facilmente accessibili a tutti i cittadini - ma accertarlo nella reale consistenza e valutarlo in bilanciamento con tutte le altre importanti esigenze delle Cc.Tt. milanesi che, è bene ricordare, amministrano giustizia su pretese fiscali annualmente pendenti per oltre dieci miliardi di euro.

Sono state formulate da questa Presidenza diverse proposte alternative, convenienti sotto l'aspetto economico e con sedi ubicate in posizione facilmente raggiungibili con mezzi pubblici e con tempi di trasferimento ridotti sia dal Palazzo di Giustizia di Milano che dalle principali stazioni ferroviarie milanesi e non si capisce per quale ragione non siano state neanche esaminate.

Si continua a sperare, quindi, che le Superiori Autorità già investite della questione vogliano farsi carico di una scelta diversa, non estranea al risparmio ma senza essere inutilmente punitiva per tutti i soggetti direttamente interessati: i cittadini e gli operatori della giustizia tributaria milanese.

Attualmente le autorità comunali di Milano stanno generosamente vagliando la fattibilità di allocazione della giustizia tributaria milanese in

uno storico edificio, sito a pochi metri dal palazzo di giustizia. Confidiamo in loro.

§§§§§§§§§§

Il mio personale e sentito ringraziamento, infine, al personale di Segreteria di tutte le Commissioni Tributarie: regionale e provinciali, che, ancorché in numero insufficiente alle effettive esigenze, come segnalatomi da quasi tutti i Presidenti di CTP, svolge con impegno e abnegazione il proprio lavoro. Una segnalazione particolare al Dirigente regionale MEF dott. Salvatore Labruna, che dal 31 dicembre 2015 ha lasciato l'incarico di Direttore della Segreteria della CTR, ed allo Staff di direzione (Stefania Amoia, Isabella Faraldi, Andrea Niero, Lucia Romano ed Eliana Russo) che hanno rappresentato un sicuro punto di riferimento per ogni esigenza organizzativa ed amministrativa della giustizia tributaria lombarda.

Il Presidente

Domenico Chindemi





COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
- Milano -

Inaugurazione solenne

Anno Giudiziario Tributario 2016

Relazione del Direttore

BULZACHELLI dott.ssa Cristina

Milano, 19 MARZO 2016, Ore 10,30
AULA MAGNA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA



Gentili Signore e Signori,

in qualità di direttore ad interim della Commissione tributaria regionale per la Lombardia sono stata delegata dal Direttore generale delle Finanze, prof.ssa Fabrizia LAPECORELLA e dal Direttore della Direzione della giustizia tributaria, dott. Fiorenzo SIRIANNI, a rappresentare il Ministero dell'Economia e delle Finanze in questa inaugurazione solenne dell'Anno Giudiziario Tributario della Lombardia.

Saluto e ringrazio, quindi, tutte le Autorità politiche, civili, militari, religiose ed accademiche, nonché gli ordini professionali, le associazioni di categoria e le altre Personalità che, anche quest'anno, hanno voluto dare lustro all'importante cerimonia.

Inoltre, la mia riconoscenza a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito con la Loro civica generosità all'organizzazione ed al successo di questa cerimonia: a tutti Loro un sentito grazie.

Passo al mio intervento, ma solamente dopo un ringraziamento particolare al Presidente Chindemi che con la sua proverbiale pazienza mi sostiene nel lavoro quotidiano.

La giustizia tributaria è in una fase di profondi cambiamenti, in parte indotti dall'ultimo decreto sulla riforma del processo tributario, dall'altro lato da una spinta all'innovazione che deriva dallo stesso Dipartimento delle finanze.

Come tale, essa non è solo attuativa dei principi costituzionali sanciti dalla Carta (dall'art. 97 in avanti), ma anche di quelli comunitari alla buona amministrazione, come previsto dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali. Un diritto riconosciuto a tutti i cittadini dell'Unione, per i quali è amministrata la giustizia nel nostro Paese.

L'innovazione percorre diversi canali che sono quelli previsti e voluti dai Padri costituenti, così come quelli della tecnica informatica e della buona comunicazione. Anche nel processo tributario siamo fedeli alla massima più volte ripetuta da Luigi Einaudi secondo il quale è necessario “conoscere per decidere”.

Il processo tributario diviene così uno snodo cruciale nei rapporti fra cittadini e Stato, e il buon processo tributario non è che una variabile dipendente non soltanto dal ruolo delle parti (e del giudice) in udienza, ma anche di tutto quello che concorre a formare, per così dire “l'ecosistema” sul quale il processo – stricto sensu inteso – s'innesta. Sul quale vive e si sviluppa.

Il ruolo del Dipartimento e delle Segreterie consiste essenzialmente nel miglioramento di quell'ecosistema, garantendo (1) efficacia, (2) efficienza, (3) sostenibilità e (4) accessibilità a tutti gli utenti, siano essi pubblici o privati.

Sono questi quattro i drivers di innovazione sui quali il Dipartimento ha posto l'accento, e sui quali è necessario spendere due parole in questa sede, proprio perché anche questa occasione di incontro, all'apertura dell'anno, altro non è che un modo di confermare la quarta di quelle esigenze: quella della accessibilità, della comunicazione, del processo che si fa occasione di contatto sociale e di appartenenza di tutti allo Stato di diritto.

Ma conviene partire dai primi: efficacia ed efficienza.

Il processo tributario cambia per un Paese che cambia, per contribuenti che cambiano, per una amministrazione diversa e per esigenze che però sono solo in parte le stesse.

Non ho certamente la competenza per affrontare le questioni tecniche attinenti al processo: il Nostro Presidente Chindemi ha già magistralmente assolto a questa incombenza.

È un fatto però che il percorso promosso dall'Amministrazione finanziaria con l'adempimento collaborativo, trova risposta anche nel nuovo processo tributario, orientato per forme, tempi, e modalità a soluzioni più veloci e giuste delle controversie. Soluzioni che si raggiungono tenuto conto delle priorità avvertite dai cittadini e che sono chiaramente visibili se osservate, per così dire dal basso, dalla visuale dalla quale le segreterie osservano il processo e le sue parti.

E sebbene il paradigma chiovendiano del processo (Oralità, immediatezza e concentrazione) non potrà mai trovare piena attuazione nella materia tributaria, almeno le modifiche recate da decreto sul contenzioso innalzano le forme di tutela dei cittadini (il tema della tutela cautelare) semplificano la celebrazione, assicurano l'amministrazione finanziaria dal rischio di dilazioni pretestuose.

La soccombenza e il regime delle spese concorre a responsabilizzare il contenzioso.

Il contributo unificato responsabilizza le segreterie nel controllo del tempestivo ed effettivo versamento. La giustizia ha i suoi costi, la buona giustizia impone sacrifici. Consapevoli di tutto questo, le segreterie si impegnano quotidianamente nel mettere a disposizione dei magistrati tutte le risorse, umane e tecniche, per assicurare la piena attuazione del decreto sul processo.

Ma le novità non si leggono solamente nelle norme sul processo, ma anche nelle norme per il processo: per renderlo cioè più efficace e capace di intercettare la domanda di giustizia, monopolio dello stato di diritto.

Le norme per il processo, per migliorarlo, per adeguarlo al mutato contesto sociale ed economico, fanno il paio con l'innovazione informatica ed elettronica. In questo contesto gli investimenti del dipartimento sono stati costanti, importanti, e io credo premianti.

Vede la luce il processo tributario telematico nelle prime regioni vicine alla nostra e già il sistema è in fase di miglioramento in questa regione, facendo tesoro dell'esperienza maturata in Toscana e Umbria, nonché presso altre giurisdizioni.

Si realizza così quell'ideale di giustizia di prossimità che entra negli studi professionali, nelle aziende, nelle case dei cittadini. Il processo tributario poi, per sua natura, più e meglio di altri si adatta alle peculiarità dell'informatizzazione, ai protocolli di trasmissione, alla digitalizzazione dell'impianto documentale che regge e sorregge il contenzioso. Come ben sappiamo.

Sbaglia però chi ritiene che l'informatizzazione sia solamente un fenomeno attinente a protocolli di trasmissione o al layout di interfacce di immissione dati. Sul web.

La rivoluzione informatica non si limita a portare il contenzioso sul cloud. Le segreterie restano al piano terra, on the ground, e osservano sempre, faccia a faccia, chi dei servizi giudiziari abbia necessità.

Informatizzazione è, innanzitutto, per noi un cambio di paradigma culturale di comunicazione, di cui la nostra Amministrazione si sforza di farsi interprete. Ritorniamo, per così dire all'origine della parola, che altro non è, come tutti sanno, che l'esito della crasi fra INFORMAZIONE e autom-ATICA, da cui appunto INFORM-ATICA.

L'informazione automatica percorre le strade non solo del processo tributario, ma del nuovo portale della Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it) e della carta dei servizi, al tempo stesso originali mezzi di comunicazione (per i cittadini) e veri e propri strumenti di lavoro (per i professionisti) e che come tali devono essere trattati, conosciuti, e speriamo impiegati sempre di più.

Il portale della Giustizia tributaria si avvia ad essere il crocevia, autorevole e costantemente aggiornato, del mondo tributario italiano: il luogo, ideale - virtuale, in cui acquisire informazioni qualificate, attendibili: certe.

Nella giungla di siti web, links e social networks sempre più spesso confusi, confondenti e contraddittori, esso è la voce istituzionale del Ministero per la nostra materia, alla quale cittadini e professionisti si possono affidare con fiducia per le loro prime necessità.

È il triage tributario che corre sulla rete: 24 ore su 24, sette giorni su sette, senza festività o soste.

Ideale complemento del nuovo portale, arricchito e potenziato, è la carta dei servizi.

Si tratta di uno strumento – noi crediamo e vogliamo - che va ben oltre l'ennesimo flyer informativo per l'utente, più o meno distratto, dei servizi tributari.

Uno strumento che gli utenti della C.t.r. Lombardia sono abituati ad utilizzare ormai da alcuni anni e che oggi diviene ancor più efficace nella sua dimensione nazionale.

La carta è stata interamente ripensata e immaginata come una guida sicura, leggera ma puntuale, sulle attività degli uffici, il ruolo della persone, le competenze offerte.

Dalla lettura della carta chiunque, dall'avvocato più esperto al cittadino coinvolto per la prima volta nel processo tributario, ottiene informazioni utili ed essenziali, per migliorare il proprio lavoro o per avere rassicurazioni sulla durata del giudizio, sulle persone cui rivolgersi con fiducia agli sportelli, sulle domande che già hanno risposta.


La sfida del processo tributario 2.0, che noi dalle segreterie immaginiamo, passa anche da questo. Piccoli gesti e piccole sensibilità per obiettivi importanti e servizi insostituibili.

Anche le più grandi e illuminate riforme, in fin dei conti, camminano sulle gambe di donne e uomini comuni, ma non meno significativi, crediamo.

Noi delle segreterie siamo felici di fare questo percorso assieme, vi accompagneremo in questo viaggio. La sfida è ambiziosa, ma non ci spaventa. Non lo ha mai fatto.

Buon lavoro a tutti

Il Direttore
Dott.ssa Cristina Bulzacchelli



LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA LOMBARDA



I NUMERI

RILEVAZIONI STATISTICHE E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE

TABELLA 1

Appelli e ricorsi: pervenuti, definiti, pendenti

Periodo di osservazione: dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Ambito territoriale di osservazione: Cc.Tt. Lombardia

<i>Commissione Tributaria</i>	Controversie pendenti al 31/12/2014	Controversie pervenute	Controversie decise	Controversie pendenti al 31/12/2015	Abbattimento arretrato %
Ctp Bergamo	1.031	1.082	1.297	816	-20,85%
Ctp Brescia	741	1.511	1.222	1.030	39,00%
Ctp Como	434	835	653	616	41,94%
Ctp Cremona	399	403	459	343	-14,04%
Ctp Lecco	312	503	509	306	-1,92%
Ctp Lodi	237	239	278	198	-16,46%
Ctp Mantova	378	482	596	264	-30,16%
Ctp Milano	16.660	9.482	12.759	13.383	-19,67%
Ctp Pavia	511	754	859	406	-20,55%
Ctp Sondrio	226	268	217	277	22,57%
Ctp Varese	651	997	938	710	9,06%
Ctr MILANO	6.549	8.609	6.146	9.012	37,61%
Cc.Tt. Lombardia	28.129	25.165	25.933	27.361	-2,73%

TABELLA 2

Dati relativi alle udienze

Periodo di osservazione: dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Ambito territoriale di osservazione: Cc.Tt. Lombardia

<i>Commissione Tributaria</i>	n. controversie trattate	n. udienze	n. medio di controversie fissate per udienza	n. controversie trattate in pubblica udienza	% di trattazione in pubblica udienza
Ctp Bergamo	2.075	213	10	1.863	89,78%
Ctp Brescia	2.443	174	14	2.296	93,98%
Ctp Como	1.366	95	14	1.140	83,46%
Ctp Cremona	695	67	10	601	86,47%
Ctp Lecco	1.013	76	13	921	90,92%
Ctp Lodi	512	74	7	454	88,67%
Ctp Mantova	798	63	13	745	93,36%
Ctp Milano	20.165	1.053	19	17.482	86,69%
Ctp Pavia	1.339	137	10	1.201	89,69%
Ctp Sondrio	659	88	7	647	98,18%
Ctp Varese	1.569	129	12	1.406	89,61%
Ctr MILANO	8.431	829	10	7.225	85,70%
Cc.Tt. Lombardia	41.065	2.998	11,68	35.981	87,62%

TABELLA 3

Pronunce emesse, per tipo di pronuncia

Periodo di osservazione: dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Ambito territoriale di osservazione: Cc.Tt. Lombardia

<i>Commissione Tributaria</i>	Tipo di pronuncia				Totale
	Sentenza	Decreto presidenziale	Ordinanza presidenziale	Ordinanza collegiale	
Ctp Bergamo	858	14	0	2	874
Ctp Brescia	866	8	1	6	881
Ctp Como	456	14	1	4	475
Ctp Cremona	335	16	0	1	352
Ctp Lecco	412	3	0	2	417
Ctp Lodi	208	1	0	0	209
Ctp Mantova	351	6	0	2	359
Ctp Milano	10.482	34	2	40	10.558
Ctp Pavia	708	8	0	3	719
Ctp Sondrio	168	8	0	0	176
Ctp Varese	695	19	0	4	718
Ctr MILANO	5.659	68	3	290	6.020
Cc.Tt. Lombardia	21.198	199	7	354	21.758

TABELLA 4

Istanze di sospensione

Periodo di osservazione: dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Ambito territoriale di osservazione: Cc.Tt. Lombardia

<i>Commissione Tributaria</i>	Numero richieste di sospensione		Richieste di sospensione accolte		Richieste di sospensione respinte	
	pervenute	decise	n. accolte	% accolte	n. respinte	% respinte
Ctp Bergamo	494	549	346	63,02%	203	36,98%
Ctp Brescia	659	607	306	50,41%	301	49,59%
Ctp Como	448	381	206	54,07%	175	45,93%
Ctp Cremona	196	198	79	39,90%	119	60,10%
Ctp Lecco	310	295	209	70,85%	86	29,15%
Ctp Lodi	138	115	38	33,04%	77	66,96%
Ctp Mantova	221	193	64	33,16%	129	66,84%
Ctp Milano	5.023	3.687	2.274	61,68%	1.413	38,32%
Ctp Pavia	416	394	272	69,04%	122	30,96%
Ctp Sondrio	125	137	85	62,04%	52	37,96%
Ctp Varese	443	409	153	37,41%	256	62,59%
Ctr MILANO	1.098	575	209	36,35%	366	63,65%
Cc.Tt. Lombardia	9.571	7.540	4.241	56,25%	3.299	43,75%

TABELLA 5

Indice di litigiosità

Periodo di osservazione: 2015 (dati popolazione: ISTAT al 01/01/2015)

Ambito territoriale di osservazione: Cc.Tt. Regionali e Provinciali Italia

<i>Commissioni Tributarie</i>	Pervenuti			Indice di litigiosità			
	ricorsi	appelli	% appelli/ricorsi	abitanti	ricorsi%	appelli%	controversie%
ABRUZZO	3.366	1.302	38,68%	1.331.574	0,25%	0,10%	0,35%
BASILICATA	1.540	592	38,44%	576.619	0,27%	0,10%	0,37%
BOLZANO*	360	115	31,94%	*	*	*	*
CALABRIA	18.086	3.275	18,11%	1.976.631	0,91%	0,17%	1,08%
CAMPANIA	38.165	12.820	33,59%	5.861.529	0,65%	0,22%	0,87%
EMILIA ROMAGNA	6.741	3.226	47,86%	4.450.508	0,15%	0,07%	0,22%
FRIULI V.GIULIA	1.786	658	36,84%	1.227.122	0,15%	0,05%	0,20%
LAZIO	28.511	8.464	29,69%	5.892.425	0,48%	0,14%	0,63%
LIGURIA	4.506	2.154	47,80%	1.583.263	0,28%	0,14%	0,42%
LOMBARDIA	16.556	8.609	52,00%	10.002.615	0,17%	0,09%	0,25%
MARCHE	4.026	1.873	46,52%	1.550.796	0,26%	0,12%	0,38%
MOLISE	1.246	381	30,58%	313.348	0,40%	0,12%	0,52%
PIEMONTE	5.489	1.839	33,50%	4.424.467	0,12%	0,04%	0,17%
PUGLIA	11.532	7.432	64,45%	4.090.105	0,28%	0,18%	0,46%
SARDEGNA	2.747	963	35,06%	1.663.286	0,17%	0,06%	0,22%
SICILIA	27.466	9.154	33,33%	5.092.080	0,54%	0,18%	0,72%
TOSCANA	7.376	2.775	37,62%	3.752.654	0,20%	0,07%	0,27%
TRENTO*	411	136	33,09%	1.055.934	0,07%	0,02%	0,10%
UMBRIA	1.527	504	33,01%	894.762	0,17%	0,06%	0,23%
VALLE D'AOSTA	156	39	25,00%	128.298	0,12%	0,03%	0,15%
VENETO	6.723	2.305	34,29%	4.927.596	0,14%	0,05%	0,18%
Italia	188.316	68.616	36,44%	60.795.612	0,31%	0,11%	0,42%

(*) i dati della Provincia autonoma di Bolzano sono conteggiati nella regione Trentino AA - vedi Trento

GRAFICO Tab. 5

Pervenuti – rapporto appelli/ricorsi

Periodo di osservazione: 2015

Ambito territoriale di osservazione: Cc.Tt. Regionali e Provinciali Italia




TABELLA 6

Pervenuti – serie storica “trend” e confronto Italia

Periodo di osservazione: dal 2011 al 2015

Ambito territoriale di osservazione: Cc.Tt. Lombardia

<i>Commissione Tributaria</i>	2011	2012	2013	2014	2015	Totale	%2015
Ctp Bergamo	1.900	1.334	1.181	1.325	1.082	6.822	6,53%
Ctp Brescia	2.324	1.644	1.394	1.334	1.511	8.207	9,13%
Ctp Como	1.320	836	810	730	835	4.531	5,04%
Ctp Cremona	605	439	470	363	403	2.280	2,43%
Ctp Lecco	716	606	485	499	503	2.809	3,04%
Ctp Lodi	640	391	373	293	239	1.936	1,44%
Ctp Mantova	833	558	678	445	482	2.996	2,91%
Ctp Milano	15.131	11.278	10.329	11.082	9.482	57.302	57,28%
Ctp Pavia	1.580	930	812	681	754	4.757	4,55%
Ctp Sondrio	350	199	232	337	268	1.386	1,62%
Ctp Varese	1.776	1.070	959	950	997	5.752	6,02%
Cc.Tt.Pp. Lombardia	27.175	19.285	17.723	18.039	16.556	98.778	100,00%
Ctr Lombardia	8.586	6.645	6.314	7.071	8.609	37.225	
LOMBARDIA	35.761	25.930	24.037	25.110	25.165	136.003	

<i>Commissioni Tributarie</i>	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Cc.Tt.Pp. Italia	261.003	209.180	202.243	182.343	188.316	1.043.085
Cc.Tt.Rr. Italia	69.165	55.581	54.768	60.324	68.616	308.454
ITALIA	330.168	264.761	257.011	242.667	256.932	1.351.539

<i>Controversie pervenute</i>	2015 Lombardia	2015 Italia	%
Commissioni tributarie provinciali	16.556	188.316	8,79%
Commissioni tributarie regionali	8.609	68.616	12,55%
Totale	25.165	256.932	9,79%




<i>Controversie pervenute</i>	2015 Lombardia	2015 Italia	%
Commissioni tributarie provinciali	6.100.000.000	21.800.000.000	27,98%
Commissioni tributarie regionali	3.400.000.000	12.000.000.000	28,33%
Totale	9.500.000.000	33.800.000.000	28,11%

Valori arrotondati


Pervenuti – serie storica “trend” e confronto Italia

Periodo di osservazione: dal 2011 al 2015

Ambito territoriale di osservazione: Cc.Tt. Lombardia



Pervenuti 2015 - numero



Pervenuti 2015 - valore di lite




TABELLA 7

Definiti – serie storica “trend” e confronto Italia

Periodo di osservazione: dal 2011 al 2015

Ambito territoriale di osservazione: Cc.Tt. Lombardia

<i>Commissione Tributaria</i>	2011	2012	2013	2014	2015	Totale	%2015
Ctp Bergamo	2.260	1.914	1.469	1.353	1.297	8.293	6,56%
Ctp Brescia	2.638	2.242	1.535	1.526	1.222	9.163	6,18%
Ctp Como	1.244	1.134	960	844	653	4.835	3,30%
Ctp Cremona	862	569	629	458	459	2.977	2,32%
Ctp Lecco	849	652	619	504	509	3.133	2,57%
Ctp Lodi	588	514	441	361	278	2.182	1,41%
Ctp Mantova	890	727	788	667	596	3.668	3,01%
Ctp Milano	11.503	11.497	13.441	14.221	12.757	63.419	64,48%
Ctp Pavia	1.337	1.495	1.275	902	859	5.868	4,34%
Ctp Sondrio	407	317	201	230	217	1.372	1,10%
Ctp Varese	1.995	1.598	1.322	1.041	937	6.893	4,74%
Cc.Tt.Pp. Lombardia	24.573	22.659	22.680	22.107	19.787	111.803	100,00%
Ctr Lombardia	7.492	8.065	7.592	8.271	6.146	37.566	
LOMBARDIA	32.065	30.724	30.272	30.378	25.933	149.369	

<i>Commissioni Tributarie</i>	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Cc.Tt.Pp. Italia	246.062	248.863	247.932	247.570	243.994	1.234.421
Cc.Tt.Rr. Italia	55.659	56.888	59.086	54.311	54.283	280.227
ITALIA	301.721	305.751	307.018	301.881	298.277	1.514.648

<i>Controversie definite</i>	2015 Lombardia	2015 Italia	%
CONFRONTO LOMBARDIA ITALIA - NUMERI			
Commissioni tributarie provinciali	19.787	243.994	8,11%
Commissioni tributarie regionali	6.146	54.283	11,32%
Totale	25.933	298.277	8,69%

<i>Controversie definite</i>	2015 Lombardia	2015 Italia	%
CONFRONTO LOMBARDIA ITALIA - VALORE			
Commissioni tributarie provinciali	6.500.000.000	23.200.000.000,00	28,02%
Commissioni tributarie regionali	3.800.000.000	11.800.000.000,00	32,20%
Totale	10.300.000.000	35.000.000.000,00	29,43%




Valori arrotondati

GRAFICO Tab. 7


Definiti – serie storica “trend” e confronto Italia

Periodo di osservazione: dal 2011 al 2015

Ambito territoriale di osservazione: Cc.Tt. Lombardia



Definiti 2015 - numero



Definiti 2015 - valore di lite




TABELLA 8

Pervenuti – per fascia di valore della controversia

INCIDENZA PERCENTUALE

Periodo di osservazione: 2015

Ambito territoriale di osservazione: Cc.Tt. Lombardia-Italia

<i>Commissioni Tributarie</i>		<i>Commissioni Tributarie</i>								
		Valore indeterminabile	Valore uguale a 0	Da 0,01 a 2.582,28	Da 2.582,29 a 20.000	Da 20.000,01 a 200.000	Da 200.000,01 a 1 milione	Da 1,01 milioni a 10 milioni	Da 10 milioni a 40 milioni	Oltre 40 milioni
Cc.Tt.Pp. Lombardia	n.	742	256	3.243	4.554	5.207	1.607	834	102	11
	%	10,47%	13,88%	4,32%	8,72%	12,65%	20,76%	28,98%	39,23%	28,95%
Cc.Tt.Pp. Italia	n.	7.084	1.844	75.108	52.215	41.148	7.741	2.878	260	38
Ctr Lombardia	n.	322	132	1.521	2.393	2.937	831	418	44	11
	%	6,23%	8,27%	10,06%	11,36%	14,63%	21,03%	28,32%	36,36%	32,35%
Cc.Tt.Rr. Italia	n.	5.169	1.596	15.114	21.073	20.082	3.951	1.476	121	34

Nota: I valori in grassetto rappresentano la più alta percentuale su scala nazionale.

TABELLA 9

Definiti – per fascia di valore della controversia

INCIDENZA PERCENTUALE

Periodo di osservazione: 2015

Ambito territoriale di osservazione: Cc.Tt. Lombardia-Italia

<i>Commissioni Tributarie</i>		<i>Commissioni Tributarie</i>								
		Valore indeterminabile	Valore uguale a 0	Da 0,01 a 2.582,28	Da 2.582,29 a 20.000	Da 20.000,01 a 200.000	Da 200.000,01 a 1 milione	Da 1,01 milioni a 10 milioni	Da 10 milioni a 40 milioni	Oltre 40 milioni
Cc.Tt.Pp. Lombardia	n.	886	307	4.617	5.535	5.879	1.658	808	82	15
	%	8,22%	3,03%	4,42%	8,86%	13,01%	21,44%	27,82%	32,03%	39,47%
Cc.Tt.Pp. Italia	n.	10.773	10.132	104.480	62.475	45.202	7.734	2.904	256	38
Ctr Lombardia	n.	181	108	783	1.778	2.316	596	319	49	16
	%	7,24%	3,38%	6,83%	11,10%	14,21%	17,79%	24,73%	36,84%	44,44%
Cc.Tt.Rr. Italia	n.	2.501	3.199	11.461	16.020	16.293	3.350	1.290	133	36

Nota: I valori in grassetto rappresentano la più alta percentuale su scala nazionale.



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA
MILANO

Anno Giudiziario 2015

Sede: via V. Monti, 51 - 20123 Milano
Sezione staccata: via Marsala, 25 - 25123 Brescia
Dirigente: dott. Salvatore LABRUNA
Presidente: dott. Domenico CHINDEMI
Sezioni: 29 (di cui 25 previste dal d.m. 11/04/2008)
Magistrati tributari: 122 (a fronte dei 150 previsti dal d.m. 11/04/2008)
Personale amministrativo: 52 (a fronte dei 60 previsti dal d.P.C.M. 29/02/2012)


L'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sovrintende anche all'attività delle 11 Segreterie delle Commissioni Tributarie Provinciali della regione, istituite a Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese, per complessive 63 sezioni, 279 magistrati tributari e 141 unità di personale amministrativo nonché, per quanto riguarda la gestione delle risorse, delle Commissioni Tributarie di 1^o e 2^o grado di Trento e Bolzano.

Complessivamente, quindi, 401 magistrati tributari e 194 tra dirigente, funzionari, assistenti ed operatori del Ministero dell'Economia e delle Finanze, lavorano nelle 92 sezioni distribuite nelle 13 sedi in cui si articola la struttura giudiziaria tributaria lombarda.

© Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia
Edizioni Grafiche Sigem Srl – Modena
Relazione chiusa al 10 marzo 2016

Finito di stampare nel mese di marzo dell'anno 2016
da Grafiche Sigem Srl – Modena

In copertina:
Piero del Pollaiuolo, La Giustizia, olio su tavola (1470),
Firenze, Galleria degli Uffizi



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

BRESCIA



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

